

REGOLAMENTO (CEE) N. 513/89 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1989****che fissa, per il mese di marzo 1989, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3729/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1990, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, un prezzo dell'olio di soia grezzo franco fabbrica di 106 pesetas/kg e, dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di marzo 1989, a 357,463 ECU per tonnellata di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.⁽²⁾ GU n. L 326 del 30. 11. 1988, pag. 21.